AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG: **Z973224C1D**

CONTRATTO: FORNITURA DI MATERIALE PER LA RICOPERTURA GIORNALIERA E LA MODELLAZIONE DELLE SUPERFICI NELLA DISCARICA DEL COMPLESSO IPPC DI CONTRADA COZZO VUTURO IN TERRITORIO DI ENNA.

Importo contrattuale: € xxx.xxx,xx oltre IVA.

L'anno duemilaventuno il giorno XX del mese di xxxxxxxx,

da una parte:

Ambiente e Tecnologia S.r.l., (di seguito anche solo "Ambiente e Tecnologia" o "Società") iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo e Enna C.F. e P.IVA 01220960866, con sede legale ubicata in Enna, P.zza Garibaldi, n. 2 e sede amministrativa Via Nazionale, n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Giuseppe Panebianco, nato ad Agrigento, l'08/04/1972, C.F. PNB GPP 72D08 A089L, residente in Gela alla via Manzoni n. 59, domiciliato per la carica presso la sede legale

e dall'altra:

_____ , con sede legale in _____ , C.F. _____ , P.I. _____ , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ qui rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____ , nella sua qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante (ovvero) Procuratore giusta procura in atti Rep. n. _____ di data _____ - Raccolta n. _____ , registrata a

_____ in data _____ al n. _____ Serie 1T a rogito del dott. _____ notaio in _____ , che la parte dichiara tuttora valida, allegata al presente atto, sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, il quale dichiara di agire in nome e per conto del/della _____ medesimo/a, appresso denominato/a "Appaltatore" ----------

(ovvero in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici)

– l'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), costituita con mandato speciale con rappresentanza Rep. n. _____ di data _____ allegato al presente atto, sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, - Raccolta n. _____ , registrato a _____ in data _____ al n. _____ Serie 1T a rogito del dott. _____ notaio in _____ tra: ---------- – _____ (Capogruppo/Mandataria), con sede legale in _____ , C.F. _____ , P.I. _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ _____ (Mandante), con sede legale in _____ , C.F. _____ , P.I. _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ ---------- ATI qui rappresentata da _____ , nato/a a _____ il _____ , nella sua qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante della Capogruppo/Mandataria (ovvero) Procuratore della Capogruppo/Mandataria giusta procura in atti Rep. n. _____ di data _____ - Raccolta n. _____ , registrata a _____ in data _____ al

n. _____ Serie 1T a rogito del dott. _____ notaio in _____ , che la parte dichiara tuttora valida, allegata al presente atto, sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Associazione Temporanea medesima, appresso denominata "Appaltatore" -

SI PREMETTE CHE

A. Ambiente e Tecnologia opera nel settore gestione impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi e, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento del servizio di fornitura di materiale per la ricopertura giornaliera e la modellazione delle superfici nella discarica del complesso IPPC di contrada Cozzo Vuturo in territorio di Enna (di seguito, anche "Servizio") ;

B. a tal fine, Ambiente e Tecnologia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha pubblicato il bando di gara pubblicato sulla GURI n. ____ del __/__/2021 e sulla GUUE GU/S ___ del __/__/2021 (di seguito, anche, "Procedura" o "Gara");

C. l'offerta presentata da _____ è risultata la migliore (di seguito l'"Offerta"), che viene allegata al presente contratto sub _____ ;

D. con verbale n. _____ del _____ la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

E. L'Amministratore Unico, con atto n. _____, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di _____;

F. in data _____ è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, ed agli altri candidati ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5, del Codice dei

Contratti;

G. l'avviso di aggiudicazione è stato pubblicato ai sensi di legge;

H. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente Contratto, ivi compresi il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto con i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse ai fini della formulazione dell'offerta;

I. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____/___ = (_____/___) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile, stipulata nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

J. che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per Ambiente e Tecnologia nei confronti dell'Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

K. l'Appaltatore, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

- è stata acquisita agli atti tutta la documentazione necessaria ai fini della presente

stipula contrattuale;

Premesso quanto sopra, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti richiamati e non allegati,

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1- VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, inclusi il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato A "Patto di Integrità" l'Allegato B Capitolato Speciale d'Appalto.; l'Allegato C "Offerta Economica"

ARTICOLO 2 - ALTRE DEFINIZIONI

1. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato:

a) dal presente Contratto e dai suoi Allegati nonché dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati;

b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per Ambiente e Tecnologia S.r.l., di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto;

d) dalle norme in materia di Contabilità di Ambiente e Tecnologia S.r.l.;

e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

g) dal Codice Etico di Ambiente e Tecnologia S.r.l., consultabile sul sito internet www.ambientetecnologia.it;

2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Gara di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dall'Appaltatore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Gara, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dall'Appaltatore ed accettate da Ambiente e Tecnologia.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, Ambiente e Tecnologia da un lato e l'Appaltatore dall'altro potranno concordare le opportune

modifiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Ambiente e Tecnologia S.r.l., a prestare il servizio di fornitura di materiale per la ricopertura giornaliera e la modellazione delle superfici nella discarica del complesso IPPC di contrada Cozzo Vuturo in territorio di Enna, il tutto come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto

2. La prestazione potrà avvenire tutti i giorni compresi i festivi (inclusa la domenica) così come descritta ai successivi articoli.

3. Ambiente e Tecnologia si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016

4. È designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il sig. Parisi Paolo Maria.

5. È designato quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il sig. Parisi Paolo Maria

6. Il Servizio non è affidato all'Appaltatore in via esclusiva; pertanto, Ambiente e Tecnologia si riserva la facoltà di affidare il Servizio stesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore.

7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata da Ambiente e Tecnologia e qualora

effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio con le modalità indicate nell'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il Servizio in oggetto avverrà secondo le previsioni del presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Le modalità di esecuzione dovranno rispettare quanto previsto nell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7 - DURATA

1. Il servizio in oggetto avrà una durata pari a mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio redatto dal Direttore dell'Esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore.

2. La Ambiente e Tecnologia s.r.l. ha facoltà di recedere anticipatamente o in parte dal contratto secondo le ipotesi indicate nell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto

3. Sono esclusi il rinnovo o la proroga taciti del Contratto.

4. Trova applicazione l'art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto potrà essere prorogata esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'esaurimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Ambiente e Tecnologia.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. L'esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche di cui al presente Contratto e al Capitolato Speciale d'Appalto da intendersi quale obbligazioni essenziali dell'Appaltatore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Nel caso di mancato rispetto di anche uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche, Ambiente e Tecnologia potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi all'esecuzione di quanto oggetto del Contratto, nonché relativi ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.

3. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel Capitolato speciale d'Appalto e allegati, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

4. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e legate a normative in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne Ambiente e

Tecnologia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Ambiente e Tecnologia, assumendosene ogni relativa alea.

6. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Ambiente e Tecnologia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

7. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il servizio oggetto del contratto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

8. L'Appaltatore si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino allo loro sostituzione.

9. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

10. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

11. L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi e condizioni stabiliti nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000 in quanto applicabile.

12. L'Appaltatore si obbliga a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personale o in cantiere etc.) così come previsto dalla circolare n. 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici c.d. "Protocollo di Legalità".

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE ED OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è responsabile verso Ambiente e Tecnologia dello svolgimento e della corretta qualità del servizio nei luoghi sopra specificati ed anche della disciplina e dell'operato dei propri dipendenti secondo quanto previsto nell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI RIMBORSO E FATTURAZIONE

1. Il prezzo dell'appalto è convenuto in € XXXXXX,XX oltre IVA, ferme restando le condizioni previste negli artt. 11 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'ammontare del Corrispettivo, così come pattuito, deve intendersi comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto.

3. Ambiente e Tecnologia, società in house della SRR Enna Provincia, quest'ultima controllata al 100% dagli Enti locali ricadenti nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Enna nonché dallo stesso Libero Consorzio, rientra tra i

soggetti indicati nella lettera b) dell'art. 1 del decreto legge del 24 aprile 2017 n. 50 e pertanto è obbligo della Società versare all'erario l'I.V.A. invece che ai propri fornitori, applicandosi il regime dello split payment.

4. L'Appaltatore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Società riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Società stessa in apposita comunicazione.

5. I pagamenti saranno corrisposti all'Appaltatore nei modi e termini indicati nell'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

6. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

7. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e dovrà essere intestata e spedita ad Ambiente e Tecnologia. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato da Ambiente e Tecnologia, sarà inserito, a cura dell'Appaltatore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalla Società nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Sulle fatture emesse nei confronti di Ambiente e Tecnologia, sarà operata, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del Codice dei Contratti Pubblici, una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle attività

prestate. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio dell'ultima certificazione di verifica di conformità.

9. Le fatture emesse dovranno essere in formato elettronico, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 909 (modifica del D. Lgs. N. 127/2015 – art. 1,2,3,4,5,7); dovranno, inoltre, essere inviate e ricevute esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) attivato sul sito dell'Agenzia delle Entrate e ciascuna fattura dovrà essere inviata con il seguente codice: ** Codice destinatario: 3ZJY534 **.

10. Le fatture elettroniche che non transiteranno attraverso il sistema di interscambio, si considerano non emesse.

11. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato secondo la normativa vigente, mediante bonifico sul conto corrente n.000000, IBAN: _____, intestato all'Appaltatore presso _____ Filiale di _____, Via _____.

12. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

13. L'Appaltatore dichiara altresì che gli estremi identificativi dei soggetti delegati ad operare sul/i predetto/i conto/i sono i seguenti: Nome_____ Cognome_____ Cod. Fisc_____

Nome_____Cognome_____Cod. Fisc_____.

14. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Ambiente e Tecnologia le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

15. In caso di ritardo nel pagamento dell'importo relativo a fattura non contestata, il tasso di mora viene stabilito secondo la normativa vigente.

16. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Ambiente e Tecnologia, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

17. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce.

18. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se i) il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento o se, ii) in alternativa, il pagamento da parte di Ambiente e Tecnologia dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi in favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

19. Sulle somme dovute da Ambiente e Tecnologia all'Appaltatore potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

20. Ove richiesto dall'Appaltatore, Ambiente e Tecnologia corrisponderà al medesimo l'anticipazione del prezzo in conformità a quanto stabilito dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 11- ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ex lege ad Ambiente e Tecnologia.

2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. n. 633/72

ARTICOLO 12 - TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento al presente affidamento di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e s.m.i., e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore.

ARTICOLO 13 - PENALI

1. Si applica quanto previsto nell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 14 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Società.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Ambiente e Tecnologia, l'Appaltatore qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie deduzioni per iscritto, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Società medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, pena la loro inammissibilità per tardività.

3. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Società nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a

giudizio della medesima Società, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

1. La Società potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 15 del presente Contatto o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Appaltatore, senza bisogno di ulteriori avvisi e/o diffide.

2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

3. Ambiente e Tecnologia provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto.

4. Ambiente e Tecnologia, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 10, comma 1, si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.

5. L'Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Ambiente e

Tecnologia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 19.

6. Fermo restando l'applicazione delle penali di cui al presente articolo Ambiente e Tecnologia, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

7. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, la Società si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

8. La Società potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di Ambiente e Tecnologia per un importo di Euro _____ (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.

2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di Ambiente e Tecnologia a garanzia

dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Ambiente e Tecnologia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 13, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di Ambiente e Tecnologia a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Ambiente e Tecnologia verso l'Appaltatore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di Ambiente e Tecnologia.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, Ambiente e Tecnologia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 16 - ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

1. A copertura di ogni danno alla Società o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione Servizio o a cause ad esso connesse, l'Appaltatore ha prodotto una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che tiene indenne Ambiente e Tecnologia da tutti i rischi di esecuzione del Servizio da qualsiasi causa determinati, n. _____, con massimale € _____, stipulata con la Società _____.

ARTICOLO 17 - RISERVATEZZA

1. Si applica quanto prevista nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto

ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne Ambiente e Tecnologia dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti di Ambiente e Tecnologia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali e/o sugli strumenti messi a disposizione dell'Appaltatore, lo stesso assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Società è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Società, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di

dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per il servizio erogato.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo posta certificata o raccomandata A/R dalla Società per porre fine all'inadempimento, la medesima Società ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

2. Deve considerarsi inadempimento contrattuale anche il ritardo nella fornitura superiore a 24 ore rispetto al programma stabilito.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto e nell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, si conviene che, in ogni caso, Ambiente e Tecnologia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con posta certificata o raccomandata A/R, il presente Contratto nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla Procedura per l'affidamento del presente Servizio;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii., che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d) nei casi di cui agli articoli: 10 (Corrispettivi modalità di rimborso e fatturazione), 12 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 21 (Danni e responsabilità civile), 21 (Divieto di Subappalto), 22 (Divieto di cessione del contratto), 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse); 29 (Rispetto del codice etico,del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001 e del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza PTCPT), 30 (Normativa Antimafia ed Anticorruzione; Patto di integrità); del presente contratto;

e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 13 del presente Contratto.

4. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di Ambiente e Tecnologia.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, Ambiente e Tecnologia ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con posta certificata o lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Ambiente e Tecnologia al risarcimento dell'ulteriore danno.

6. Al verificarsi della risoluzione Ambiente e Tecnologia tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del

risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara.

ARTICOLO 20 - RECESSO

1. Ambiente e Tecnologia ha diritto nei casi di: a) giusta causa, b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Società che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Società potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con posta certificata o lettera raccomandata A/R.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Società dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) nel caso in cui sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli

affari dell'Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) la Violazione di obblighi contrattuali, in particolare quelli di diligenza e correttezza, tali da compromettere il rapporto fiduciario tra le parti.

5. Dalla data di efficacia del recesso (ricevimento da parte dell'Appaltatore della comunicazione di Ambiente e Tecnologia) di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Ambiente e Tecnologia.

6. Ambiente e Tecnologia potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con posta certificata o lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Ambiente e Tecnologia.

7. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 6, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016. E ss.mm.ii.

ARTICOLO 21 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, ivi inclusi i danni da inquinamento ambientale, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Società e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti da eventuali polizze assicurative e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 22- DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 23- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Ambiente e Tecnologia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016

ARTICOLO 24 - ACCORDO BONARIO

1. Ambiente e Tecnologia, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'Accordo Bonario ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia,

interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Enna, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Ambiente e Tecnologia tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il prezzo di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet www.ambientetecnologia.it, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, Ambiente e Tecnologia potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne ad Ambiente e Tecnologia.

ARTICOLO 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, Ambiente e Tecnologia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con posta certificata o Raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011.

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

ARTICOLO 28 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, sig. _____, nominato dall'Appaltatore per l'esecuzione del presente Contratto, è il responsabile delle attività contrattuali a cui la Società farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali e dovrà essere dotato di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. I recapiti del Responsabile del Servizio sono di seguito riportati:

• telefono cellulare _____;

• telefono fisso _____;

• e-mail _____

e PEC _____ .

3. Nel caso in cui l'Appaltatore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà inoltrare ad Ambiente e Tecnologia, almeno a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti e i poteri di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 29 - RISPETTO DEL CODICE ETICO, DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS N. 231/2001 E

DEL "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA(PTCPT), "

1. Ambiente e Tecnologia si è dotata di un Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. idoneo a prevenire i reati, di un Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché di un Codice etico, che formano parti integranti e sostanziali del citato Modello organizzativo, pubblicati sul sito istituzionale, cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società. Pertanto, con la sottoscrizione dell'incarico, l'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei contenuti dei citati documenti e si impegna al rispetto degli stessi e dei principi in essi contenuti.

2. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dell'incarico, fermo restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

3. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del P.P.C.T. e del Codice Etico di Ambiente e Tecnologia consultabili sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Appaltatore e la Società. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Ambiente e Tecnologia e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

4. Qualsiasi comunicazione attinente a eventuali responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii., Ambiente e Tecnologia S.r.l.. – Via Nazionale n. 32, 94100 Enna". Potrà, altresì, essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica: odv@ambienteetecnologia.it

5. Qualsiasi segnalazione relativa a comportamenti ascrivibili a fenomeni corruttivi nell'accezione descritta nel PTCPT, mediante l'invio del modello di cui all'Allegato 4 al PTCPT o all'indirizzo e-mail dedicato responsabile.trasparenza@ambientetecnologia.it o all'indirizzo di posta ordinaria Ambiente e Tecnologia S.r.l. Via Nazionale n. 32, 94100 – Enna, con l'indicazione della dicitura "Riservato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".

6. Verrà assicurata la riservatezza nonché l'anonimato su ogni notizia pervenuta all'Organismo di Vigilanza o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

ARTICOLO 30 - NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE; PATTO DI INTEGRITA'

1. Il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., come modificato dalla Legge n. 161/2017, ovvero l'acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito di verifiche eseguite dalla Prefettura competente, comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo art. 28.

2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. l'Appaltatore prima della sottoscrizione del presente incarico, ha reso la dichiarazione in merito alla insussistenza tra il titolare, gli amministratori, i soci e i dipendenti del medesimo ed i dirigenti e/o i dipendenti di Ambiente e Tecnologia di rapporti di parentela o di affinità.

3. Ambiente e Tecnologia si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. qualora nei confronti dei legali rappresentanti, degli amministratori,

dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'Appaltatore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla sottoscrizione ed all'esecuzione del presente contratto sia disposta misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

4. L'Appaltatore è tenuto al rispetto del Patto di Integrità con Ambiente e Tecnologia, quale strumento idoneo ad assicurare la legalità, la trasparenza e correttezza in sede di esecuzione del presente contratto, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. La violazione del predetto Patto comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

ARTICOLO 31 – COMUNICAZIONE E DOMICILIO

1. Per tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio e di mantenerlo per tutta la durata dell'appalto presso la sede sociale dell'appaltatore, ove saranno notificati tutti gli atti giudiziari e amministrativi inerenti al presente appalto. Il recapito postale cui dovranno essere inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa è quello dell'appaltatore di cui alla parte introduttiva del presente contratto.

ARTICOLO 32 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA COVID – 19

1. Considerato il pericolo di crisi sanitaria non ancora risolto alla data di sottoscrizione del Contratto, le Parti si dichiarano consapevoli delle misure vigenti e confermano la fattibilità del Servizio e la coerenza dei costi con le previsioni in vigore.

2. Ove nel corso dell'effettuazione del Servizio dovessero essere applicabili alle attività dedotte in Contratto misure diverse o più restrittive di quelle ad oggi vigenti,

l'Appaltatore e la Società valuteranno le soluzioni possibili per ridurre maggiori oneri e costi.

3. Ove venisse disposta una sospensione totale o parziale delle attività, l'Appaltatore rinuncia ad ottenere indennizzi e/o ulteriori importi a qualsiasi titolo o causa, fermo restando il pagamento delle prestazioni che verranno rese.

ARTICOLO 33 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Xxxxxxxx

Sig. Xxxxxx Xxxxxxx

Ambiente e Tecnologia S.r.l.

Avv. Giuseppe Panebinaco

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli Allegati); Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Descrizione del servizio); Articolo 6(Modalità di esecuzione del servizio); Articolo 7 (Durata); Articolo 8 (Obbligazioni ed oneri dell'appaltatore); Articolo 9 (Responsabilità dell'Appaltatore ed obblighi in materia di sicurezza); Articolo 10 (Corrispettivi modalità di rimborso e fatturazione); Articolo 12 (Trasparenza); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 17 (Riservatezza); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 19 (Risoluzione); Articolo 20 (Recesso); Articolo 21 (Danni e responsabilità civile); Articolo 22 (Divieto di Subappalto); Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 25 (Foro competente); Articolo 26 (Trattamento dei dati personali); Articolo 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 29 (Rispetto del Codice Etico – e Del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001e del Piano pe la prevenzione della corruzione e della trasparenza); Articolo 30 (Normativa Antimafia ed Anticorruzione; Patto di Integrità).

Xxxxxxxx

Sig. Xxxxxx Xxxxxxx

ALLEGATI

ALLEGATO “A” “Domanda di partecipazione”;

ALLEGATO “B” “Dichiarazioni art. 80”;

ALLEGATO “C” “Dichiarazioni flussi finanziari”;

ALLEGATO “D” “Modello attestazione sopralluogo”;

ALLEGATO “E” “Capitolato speciale d’appalto”

ALLEGATO “F” “Schema di contratto”

ALLEGATO “G” “Patto di integrità”

ALLEGATO “H” “Bando”

ALLEGATO “I” “Disciplinare”